



**Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia**  
**Comitato di Torino**  
Via Parenzo 90/15 10151 Torino Tel e Fax +39 011 4557722  
[www.anvgd.com](http://www.anvgd.com)  
[anvgd.torino@gmail.com](mailto:anvgd.torino@gmail.com)

Torino 24 novembre 2013

Lettera aperta

Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta  
Al Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri  
Al Presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri  
Al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi  
Al Presidente del Tribunale di Firenze Enrico Ognibene  
Al Sindaco della città di Firenze Matteo Renzi  
Al Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota  
Al Sindaco della città di Torino Piero Fassino  
Al Presidente dell' Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino Elvi Rossi  
Al Procuratore della Repubblica Gian Carlo Caselli

LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI : LA GIUSTIZIA INFOIBA LA SPERANZA DI PROFUGHI ITALIANI FIGLI DI UN DIO MINORE

Sig. Presidente, la Costituzione dice che tutti gli italiani sono uguali davanti alla legge, ci permettiamo, anche nome dei profughi italiani, che ci onoriamo di rappresentare, di nutrire qualche legittimo dubbio.

Ci rivolgiamo a Lei, garante della Costituzione, nostro primo e ultimo referente, per esprimerLe lo sbigottimento, la rabbia e l' amarezza provocata dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n.161 del 27 giugno 2013. Oltre a Lei non ci resta più niente. Ora, noi non pretendiamo di godere di un regime di privilegio, e nemmeno esigiamo a mano tesa l' elemosina pubblica, ci basterebbe che il motto che campeggia nelle aule di giustizia valesse anche per noi.

**“La Corte Costituzionale - Pres. Gallo, Red. Cassese - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della Legge della Regione Toscana 2.11.2005 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'art. 17 della L.4.3.1952, n. 137 – assistenza a favore dei profughi, ovvero l'art. 34 della L. 26.12.1981, n. 763 – normativa organica per i profughi, i quali prevedono l'applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari in carico in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati, stabilendo in particolare che “il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'art. 1 è determinato nella misura del 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio se anteriore. La scelta così**

**compiuta ha l'effetto di estendere un regime di privilegio derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie – i profughi di cui all'art. 18 della Legge 173 (137/1952) e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari che sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, del quale la Giurisprudenza Costituzionale riconosce carattere inviolabile. Tale scelta in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime.**

**Ha osservato in particolare la Corte che la scelta del legislatore statale di riservare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base agli artt. 18 e seguenti della L. 137/1952 si giustifica – come già osservato in passato dalla Corte di Cassazione – in ragione del fatto che tale categoria nel pagare un canone di locazione maggiorato, ha “già corrisposto sia una quota annua (prima del 2% e poi dello 0,5%) del costo di costruzione, è dunque, una somma che – per le assegnazioni effettuate negli anni 1952/1953 poteva aver raggiunto ca. il 40% di questo costo – sia una quota parte delle spese di manutenzione straordinaria” (Cassazione Civile, sentenza n. 13949 del 1999).”**

Art. 137. Della Costituzione.”Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”

La sentenza, che arriva a venti anni di distanza dalla Legge del 560/1993, è disonorevole e profondamente iniqua, la rispettiamo ma non la accettiamo. E', a nostro avviso, una sentenza politica discriminatoria, punitiva e lesiva della dignità della nostra etnia. La sentenza, nelle motivazioni che hanno portato a una decisione destinata a riaprire antiche ferite, è viziata da errori di fatto e di diritto derivati dalla superficialità nell'analisi e nel giudizio della complessa problematica da parte del Tribunale di Firenze che ha proposto alla Corte una versione faziosa e lacunosa. La dichiarazione d'illegittimità formulata, come motivata in sentenza, “**sulla base di un'ampia ricostruzione del quadro normativo statale**” non tiene conto di leggi, decreti, circolari e direttive che avevano chiarito, precedentemente e successivamente alla legge della Regione Toscana, la complessa materia, appositamente taciuti dal Tribunale di Firenze per orientare la Corte in un giudizio opportunamente sbagliato. E' doveroso quindi, integrare la documentazione che la Consulta ha esaminato e sulla base della quale ha espresso il giudizio.

La menzogna non si può documentare la verità sì.

E' nostro dovere e diritto farlo sulla base degli articoli della Costituzione:

**Art. 2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

**Art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica

e sociale del Paese.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. **Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione**, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la **tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.**

Prenderemo in esame la legislazione nazionale con riferimento al caso di Torino e provincia che crediamo indicativo di una prassi operativa generalizzata ad altre realtà.

Nel "ritenuto in fatto" e nel "considerato in diritto", viene in maniera estesa riportato e accolto quanto riferisce e afferma il Tribunale rimettente di Firenze mentre poche righe sono riservate alle ragioni prodotte dalla Regione Toscana per comprovare l'infondatezza della questione.

La nostra ricostruzione preciserà punto per punto ogni aspetto fattuale e giuridico tralasciato per fornire tutti gli elementi di analisi influenti per il giusto allineamento del quadro normativo».

È sottolineato quanto contestato e le integrazioni dovute.

### **Ritenuto in fatto**

**1.- Con ordinanza del 20 giugno 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 29 gennaio 2013 (reg. ord. n. 15 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi), per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.**

**2. - La legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 prevede l'applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati. In particolare, l'art. 1 di tale legge, rubricato «Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi», stabilisce che «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3**

**3.2.1 " – Secondo quanto riferito dal rimettente, la legge n. 137 del 1952 individua due tipologie di provvidenze abitative a favore dei profughi italiani provenienti dalle ex colonie africane e dalle regioni sottratte alla sovranità dello Stato italiano a seguito degli accordi di**

**pace: in base all'art. 17, gli Istituti autonomi delle case popolari ed enti analoghi dovevano riservare ai profughi (in origine entro il termine di un quadriennio, oggetto di successive proroghe legislative) una quota pari al 15 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica abitabili a partire dal 1° gennaio 1952 (cosiddetti alloggi "riservati"); in base all'art. 18, si autorizzava (in origine per il periodo 1951 - 1954, anche in questo caso più volte prorogato) la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno (cosiddetti alloggi "dedicati").**

La sintesi proposta prevede due tipologie d'interventi per profughi con situazione abitativa differente (campo profughi o baraccamenti fuori campo). L'art.18 riguarda i profughi ricoverati nei centri di raccolta e l'art.17 tutti gli altri. Due categorie di alloggi per due categorie di profughi, quelli particolarmente disagiati ricoverati nei centri di raccolta e quelli meno disagiati perché non ricoverati.

**Non è così.**

**L'art.17** viene riportato senza la seconda parte. *"Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente agli assistiti fuori campo"*. Richiamata al secondo comma dell'art.23 *"Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art.18 (quelli sistemati in campo profughi), debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio"*

**Una sola** è quindi la categoria bisognosa nella condizione soggettiva uguale e oggettiva differente che aspetta in esilio dopo anni di sofferenze l'assegnazione di un alloggio popolare o popolarissimo, poco importa se "riservato" o "dedicato".

**Tutti i profughi hanno avuto lo stesso trattamento.** Vediamo perché.

Il terzo e quarto comma dell'art.17 parla delle **assegnazioni** :*"In ogni provincia una speciale Commissione nominata dal Prefetto e preseduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra. Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio Civile, un Funzionario dell'Intendenza di Finanza e un Funzionario della Pubblica Sicurezza designato dal Questore e un rappresentante dei profughi nominato dal Prefetto"*.

Con l'art.23 si afferma *"Gli alloggi saranno **assegnati** ai profughi, di cui all'art.18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una commissione presieduta dal Prefetto e composta dell'Intendente di Finanza, dell'Ing. Capo del Genio Civile, del Direttore Provinciale dell'Assistenza post bellica, del Presidente dell'Istituto Provinciale per le Case Popolari e del Direttore dei Centri raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi erano costruiti. Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione a tutti i profughi di cui al precedente art. 18 debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati al centro di raccolta o privi di alloggi."*

Gli articoli sono differenti, ma prevedono entrambi Commissioni analoghe con il medesimo scopo di assegnare gli alloggi riservati o dedicati con **unico criterio: prima i ricoverati nel campo profughi e poi gli altri.**

Questa era la legge, la prassi operativa era però completamente diversa. **Non si è mai costituita alcuna Commissione.** Il prefetto, sulla base della qualifica di profugo che rilasciava o accertava, non assegnava, ma **disponeva**, che gli enti preposti provvedessero a fornire un alloggio sulla base dei familiari conviventi ed a carico del capo famiglia. Gli alloggi dedicati, popolari e popolarissimi, erano molto piccoli e le famiglie numerose ospitate nei campi profughi dovevano necessariamente avere una sistemazione più adeguata e pertanto erano dirottate sugli alloggi di

riserva più grandi, in quel momento disponibili. La situazione abitativa generale era drammatica e anche molti alloggi costruiti per i profughi sono stati assegnati a famiglie non profughe che da allora li occupano “abusivamente”, seppur con regolari contratti, ma che non hanno potuto ne possono acquistarlo perché non in possesso della qualifica di profugo.

Discorso a parte, però, merita la “riserva” del 15% che gli Istituti autonomi per le case popolari e altri enti analoghi dovevano riservare ai profughi.

Mentre per l’art.18 si è codificata una prassi operativa, per l’art. 17 non è stato previsto nulla oltre alla generico obbligo per gli enti costruttori di “essere tenuti alla riserva”.

Com’è andata a finire si può intuire. La riserva non era stata costituita, neppure come corsia preferenziale di assegnazione. I contratti a mani dei profughi riservatari sono identici a quelli degli assegnatari ordinari con riferimenti (siamo nei mesi finali del 1956) non alla riserva obbligatoria, obbligatoria per legge, ma a clausole contrattuali del 17 luglio 1933 al n.1426 vol.339 Ufficio registro atti privati e con registrazione a norma del R.D.28 aprile 1938 n.1165 art.147.

Le conseguenze della mancata attuazione della riserva hanno comportato un’enorme penalizzazione per gli sfortunati profughi assegnatari che NON potranno beneficiare dell’opportunità di acquisto che, come vedremo, le leggi riserveranno invece agli assegnatari ordinari.

**Punto 3.2 – “Il giudice rimettente (Tribunale di Firenze) afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità Costituzionale, sulla base di un’ampia ricostruzione del quadro normativo statale nel quale si inserisce la Legge della Regione Toscana n. 59.”**

Nel ritenuto di fatto, sempre al punto 3.2.1, si prosegue con un salto di quarant’anni: **“Successivamente, l’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) stabiliva che i profughi «assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137» potevano chiederne la cessione in proprietà beneficiando di condizioni di favore, ovvero pagando un corrispettivo pari al 50 per cento del costo di costruzione dell’alloggio. Tale previsione – sempre secondo la ricostruzione del Tribunale rimettente – ha dato luogo a una questione interpretativa, alimentata da pronunce e interventi legislativi contrastanti, circa la spettanza del diritto all’acquisto con trattamento agevolato ai soli profughi assegnatari degli alloggi “dedicati”, cioè per essi costruiti in base all’art. 18 della legge n. 137 del 1952 o, per converso, anche ai profughi assegnatari degli alloggi loro riservati ai sensi dell’art. 17 della medesima legge ».**

La ricostruzione proposta alla Corte dal Tribunale di Firenze è parziale, superficiale e interessata solo a suffragare le ipotesi restrittive già sentenziate.

**MANCANO QUARANT’ANNI (DAL 52 AL 93) DI LEGGI E DECRETI DI FONDAMENTALE IMPORTANZA.**

La chiave di lettura sta in una piccola maliziosa omissione, e in un’integrazione chiarificatrice. Il titolo riportato testualmente dell’art.1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n.560 è:

**“Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952 n.137, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI... ne possono chiedere la cessione in proprietà... beneficiando di condizioni di favore, contenute nell’art.26 delle norme approvate con decreto del presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n.2, come sostituito dall’art.14 della legge 27 aprile 1962.**

n.231”.

Nelle note all'art.1 comma 24 riportate in coda alla legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.306 del 3/12/93, al solo fine di **facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate** o alle quali è operato il rinvio, si legge: il testo dell'art.26 del citato d.p.r. N.2/1959, come sostituito dall'art.14 della legge 27 aprile 1962 n.231, è il seguente”*art.26 (cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954.n. 640). – Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n.640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, vengono ceduti in in proprietà in un'unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi. il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.”*

Il riferimento preciso alla legge 137/1952 **IMPONE**, se il riferimento alla legge stessa è fatto in data successiva al testo base, il richiamo di **TUTTA LA GENERALITÀ DELLE DISPOSIZIONI INTERVENUTE IN MATERIA NEL TEMPO DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI PROFUGHI COME MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.** E' giuridicamente sbagliato citare, riferirsi, interpretare solo la legge base.

Dopo il 1952 la legge è: **“LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, e s.m.i.**

In **tutta** la sentenza il riferimento è sempre solo alla legge 4 marzo 1953, n.137.

Solo con la sostanziale continuità di tutte le provvidenze possibile, interpretare correttamente le ragioni giustificatrici della legge 560/93. Tale interpretazione è condivisa dal parere della prima sezione del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1997, n. 1761/97 secondo il quale **“l'originario ambito restrittivo della legge 137/1952 deve ritenersi modificato dal successivo disposto dell'art.26 del Decreto Presidente della repubblica 17/01/1959 n.2 che fa riferimento “a tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti.”**

**Il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, la Corte Costituzionale fanno erroneamente riferimento ad una legge che non esiste più come concepita inizialmente.**

Il D.P.R. n.2/1959 conteneva anche altre importanti, fondamentali norme astutamente sottaciute .

**Decreto Presidente della repubblica 17/01/1959 n.2 – Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.**

Art. 3 **“Quote di riserva delle cessioni in proprietà”:**

**“Nell’attuazione delle presenti norme deve essere ESCLUSO DALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ una quota pari al 20% degli alloggi di proprietà delle Province, dei Comuni, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari,.....”**

comma 2 **“Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto”**

comma 4 **”Il Ministero per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette QUOTE DI ESCLUSIONE: PER GLI ALLOGGI RISERVATI O COSTRUITI IN FAVORE DEI PROFUGHI tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno.”**

Art.10 **“Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. GLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI NON COMPRESI NELLA QUOTA DI RISERVA, ANCHE SE DI NUOVA COSTRUZIONE, POSSONO CHIEDERE LA CESSIONE IN PROPRIETÀ dell'alloggio del quale sono in godimento.”**

**Art.26 :”Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della L. 9.8.1954, n. 640, e TUTTI GLI ALTRI ALLOGGI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, nonché gli alloggi costruiti U.N.R.R.A.-Casas anche con fondi E.R.P. VENGONO CEDUTI IN PROPRIETÀ in un'unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi. IL PREZZO DI CESSIONE È PARI AL CINQUANTA PER CENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI OGNI SINGOLO**

## ALLOGGIO.”

Il decreto sarà convertito nella Legge 27 aprile 1962, n. 231. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (G.U. 17 maggio 1962, n. 125).

Il periodo di tempo entro il quale gli ASSEGNATARI ORDINARI e solo loro, hanno potuto comprare l'alloggio al prezzo del 50% del prezzo di costruzione durò per **diciotto anni, fino alla legge 8 agosto 1977, n. 513**: “Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica”

**Art.27 “Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l’interessato da ogni diritto”.**

Non aver tenuto conto, anzi aver taciuto su provvedimenti di legge di questa importanza è inqualificabile e consente al tribunale rimettente a presentare alla Corte una realtà distorta così riassunta:

**3.2.2 “ Inoltre, il giudice rimettente (tribunale di Firenze) ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dei medesimi artt. 1 e 3, sempre in relazione all’art. 3 Cost., «nella parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui all’art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, prevedono che, a certe condizioni, i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 17 della legge n. 137 del 1952 possano ottenere l’acquisto in proprietà degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, così irragionevolmente diversificando situazioni del tutto assimilabili (il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie di assegnatari degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica). Non si rinviene infatti una ragione particolare che giustifichi la diversità del trattamento di particolare favore rispetto alla generalità degli assegnatari, dal momento che la valorizzazione dello stato di profugo italiano è già stata presa in considerazione dall’ordinamento per disporre la riserva del 15 per cento degli alloggi del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, mentre considerarla nuovamente come elemento per disporre una così drastica riduzione del prezzo di acquisto rispetto agli assegnatari che non sono profughi contrasta con il principio di eguaglianza, perché comporta un ingiustificato trattamento differenziato di una medesima categoria di soggetti. Il Tribunale rimettente ritiene, pertanto, che «questa scelta viola il canone generale della ragionevolezza delle norme e pare esulare dai limiti della discrezionalità legislativa, specie di fronte alla tutela di**

**un diritto sociale, quale quello al bene casa, che mal tollera differenziazioni non legate allo stato di bisogno concreto (art. 47, secondo comma, Cost.)».** A sostegno di tale affermazione, il rimettente osserva che la finalità della normativa regionale impugnata «non è stata quella di differenziare per qualche motivo la posizione dei profughi da quella degli altri assegnatari, ma, come dichiarato in modo espresso, è stata quella di equiparare il trattamento tra profughi assegnatari di alloggi costruiti apposta dallo Stato (art. 18 citato) e profughi assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale (art. 17 citato), equiparazione che, in base a quanto osservato, appare irragionevole”.

Gli esuli sono abituati a vedere capovolta la realtà. Così, però, e troppo.

LA PALESE DISCRIMINAZIONE TRA ASSEGNATARI ORDINARI E PROFUGHI contenuta nel Decreto Presidente della Repubblica 17/01/1959 n.2, è risolta con l' art.1 comma 24 della legge del 1993, citato in sentenza senza i precedenti legislativi completi:

” 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, **ne possono chiedere la cessione in proprietà** entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.”

Dal 1959 all'agosto 1977 TUTTI gli assegnatari ordinari, cioè tutti quelli non compresi nella quota di riserva, il 15% erano quote profughi, il resto era emergenza abitativa, **hanno potuto comperare l'alloggio che abitavano**. Erano quindi i profughi assegnatari di alloggi riservati o dedicati, a essere discriminati. **Gli assegnatari ordinari avevano per legge acquisito un diritto negato invece ai profughi**. QUESTE E NON ALTRE LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA LEGGE 560/1993 con la quale si **poneva fine all'ingiusto trattamento**, dando a tutti i profughi assegnatari di alloggi dedicati o della riserva, lo stesso trattamento di favore del quale avevano goduto per tanti anni gli assegnatari ordinari e cioè: **“IL PREZZO DI CESSIONE È PARI AL CINQUANTA PER CENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI OGNI SINGOLO ALLOGGIO.”**

Per il commento utilizziamo le stesse parole del Tribunale di Firenze:

**«questa scelta viola il canone generale della ragionevolezza delle norme e pare esulare dai limiti della discrezionalità legislativa, specie di fronte alla tutela di un diritto sociale, quale quello al bene casa, che mal tollera differenziazioni non legate allo stato di bisogno concreto (art. 47, secondo comma, Cost.)»**

della stessa Corte in sentenza:

**“La scelta così compiuta ha l'effetto di estendere un regime di privilegio derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie - i profughi di cui all'art. 18 della Legge 173 (137/1952) e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari che**



**sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, del quale la Giurisprudenza Costituzionale riconosce carattere inviolabile. Tale scelta in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime.**"

e di quanto sostenuto dalla Regione Toscana che il suo intervento era

**“pienamente rispettoso dell'art. 3 Cost. e attuativo del principio di «imparzialità sostanziale nell'agire amministrativo» sancito dall'art. 97 Cost.”**

Basterebbe quanto detto a delegittimare una sentenza opaca, ma è bene proseguire cronologicamente con la lanterna della verità a illuminare le ancora grandi zone d'ombra.

Solamente nel 1964 con decreto del Presidente della repubblica n.655 del 23 maggio verranno abolite tutte le Commissioni competenti in materia di assegnazioni, comprese quelle delle legge 137/1952, ma bisognerà aspettare la legge 18 marzo 1968 n.389 – “Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23maggio 1964 n.655 per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 196°, n.1306, e successive disposizioni “– per cominciare a tirare i primi fili della matassa.

L'art. 1 così recita”*I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e DESTINATI ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal ministero dell'interno, sono banditi dalla Prefettura nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi sono costruiti.*

*Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, 6 mesi prima dell'ultimazione dei lavori, comunicano alla Prefettura, dandone notizia al Ministero dell'Interno ed al Ministero dei Lavori Pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, COMPRESI NELL'ALiquOTA RISERVATA, DA METTERE A CONCORSO, nonché la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento....”.*

L'art. 3 dispone l'istituzione di una **unica Commissione provinciale** : “*ai fini dell'assegnazione degli alloggi COSTRUITI O RISERVATI per i profughi o per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della Commissione provinciale ...*”

Con la legge 763/1981 art.34 si stabiliva che “*La regione territorialmente competente riserva a favore dei profughi di cui all'at.1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi e d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento*”. Viene previsto nello stesso articolo che “*i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota: di ALLOGGI “CON LA RISERVA DEL 15%”, E DI QUELLI REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER ESSI, sono banditi dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari competenti per territorio. Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai Comuni .....sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa*”.

Che cosa notare di rilevante. Si **introduce un unico concorso** per tutti gli alloggi DESTINATI ai profughi, riunendo in maniera logica e coerente alloggi costruiti e alloggi riservati; **si ribadisce l'obbligo della riserva del 15% in via continuativa. La riserva che già non esisteva non sarà mai costituita neanche da parte della Regione.** L'unico concorso effettuato dall'ATC di Torino si è svolto nel 1998 ed è riferito a pochi alloggi resisi liberi in case “**costruite**” per i profughi art. 18 L. 137/1952 e non anche “riservate” ai profughi art. 17 L. 137/1952 e L. 763/1981. Anche allora nacquero le difficoltà di rintracciare abitazioni per l'impossibilità dichiarata da parte dell'ATC di risalire agli alloggi ex art.17 L.137/1952 ed ex art.34 L. 763/1981,

costituenti “riserva” destinata ai profughi e assegnati con contratti ordinari.

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari **doveva, per legge, riservare e conseguentemente assegnare** ai profughi il 15% degli alloggi costruiti e **non l’ha fatto** ne costituendo la **riserva obbligatoria**, fatto grave, ne, fatto molto più grave, assegnando arbitrariamente gli alloggi della riserva a profughi ed a non profughi, con normale contratto di locazione, **senza** alcuna annotazione per i profughi di **assegnatario di categoria protetta** comprovato dalla qualifica rilasciata dalla Prefettura o dal Campo Profughi di provenienza.

L’odissea però non era ancora finita. Nel tempo, con le varie leggi e decreti, troviamo a “favore dei profughi” i termini alloggi **dedicati**, alloggi **riservati**,alloggi **costruiti**, alloggi **destinati**, alloggi **assegnati**, alloggi **abitati** dai profughi.

La legge 560/1993, già citata a proposito dell’art.1 comma 24, sana nelle intenzioni del legislatore l’ingiustizia economica storica, ma, nella speranza di fare chiarezza, conia uno nuovo vocabolo facendo aumentare la confusione: “alloggi **realizzati** ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 ”. (v. commento succitato all’art.1 comma 24).

La legge n.137 durava 4 anni ed è stata modificata e integrata decine di volte, diventando, come si è visto, **legge 4 marzo 1952, n.137, e successive modificazioni e integrazioni**. Con il termine “**realizzati**”, cioè **costruiti**, dovevano intendersi tutti gli alloggi popolari edificati **abitati** dai profughi, sia quelli **costruiti** a spese dello Stato, ai sensi dell’art.18, sia quelli **costruiti** con il concorso totale o parziale dello Stato, su terreni ceduti gratuitamente per legge dai Comuni che, nella quota del 15% (art.17), gli enti costruttori **dovevano obbligatoriamente riservare** ai profughi.

Le leggi che dovrebbero essere fatte per essere applicate, per quanto riguarda i profughi, sono invece sempre da interpretare e sempre in maniera restrittiva a noi sfavorevole.

La legge, infatti, viene ovviamente immediatamente interpretata in senso restrittivo dagli Enti pubblici interessati a non alienare parte del “**loro patrimonio**”.Viene sostenuto, nell’ordinanza del Tribunale di Firenze, “*alla stregua di un criterio di interpretazione sia letterale che teleologico, nonché storico-evolutivo*”, che gli **alloggi realizzati sono certamente solo quelli dedicati** .

Il contenzioso dura tuttora.

Con l’impropria separazione del dato oggettivo, alloggi dedicati e alloggi riservati si è di fatto operata, nell’interpretazione restrittiva, anche la separazione soggettiva dei profughi assegnatari. Vi sono Profughi di serie A e profughi di serie B, profughi di “riserva”, profughi certamente figli di un Dio minore, profughi che si spera , vista l’età che muoiano presto perché continuano a creare problemi e a ricordare la sconfitta storica dell’Italia.

Il dubbio interpretativo, sempre al punto **3.2.1.”sarebbe stato dissipato – secondo quanto sostenuto dal rimettente – dall’art. 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Il rimettente rileva, d’altra parte, che la scelta del legislatore di circoscrivere la spettanza del diritto all’acquisto con trattamento agevolato ai soli profughi assegnatari degli alloggi “dedicati”, di cui all’art. 18 della legge n. 137 del 1952, sarebbe stata disattesa da successive pronunce – anche del Consiglio di Stato (sentenza n. 1176 del 2005) e della Corte di cassazione (sentenza n. 27662 del 2011). Tali decisioni, sarebbero, però, «frutto di un erroneo presupposto», in quanto farebbero tutte riferimento a un testo del richiamato art. 4, comma 223, diverso da quello effettivamente vigente e «non possono dunque essere influenti per una diversa ricostruzione del quadro normativo».**

Cominciamo dalla legge 350/2003 esaminandola a fondo, riprendendo poi in ordine

cronologico.

La Legge finanziaria 24.12.2003, n. 350, è intervenuta attraverso i commi 223 e 224 dell'art. 4, ove è stato previsto che "il comma 24 dell'art. 1 della L. 24.12.1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli **alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell'art. 18** della Legge 4.3.1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'art. 1 della L. 4.3.1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge" (**comma 223**) e che "**gli immobili di cui al comma 3 dell'art. 45 della L. 23.12.2000, n. 338**, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originali, e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato" (**comma 224**).

Gli articoli contrariamente a quanto si afferma **rappresentano la vera "ratio" alla base delle intenzioni del legislatore**. La norma del 3 comma dell'art. 45 della Legge 388 del 2000 non è lambita da alcun riferimento da parte del comma 223 per cui non potrebbero che confermarsi tutti i rilievi sulla chiarezza del suo dettato in tema di parificazione delle condizioni di miglior favore per le cessioni di tutti gli immobili "destinati" (vale a dire comunque ad essi assegnati) ai profughi, ovunque essi siano, ex Legge 137/1952, tanto che si tratti di immobili "riservati" ex art. 17, quanto di immobili costruiti appositamente per essi ex art. 18. **Il riportato comma 223 si limita, allora, a un'interpretazione del solo comma 24 dell'art. 1 della L. 460/1993** affermando che questa norma la dove si riferisce agli immobili di cui al menzionato art. 18 della L. 137/52, di attuale proprietà dello Stato, ne predica la cessione in proprietà ai profughi a prezzo di favore. Trattasi, pertanto, di **conferma dell'applicazione delle condizioni di vendita agevolate per gli immobili, costruiti dallo Stato, di proprietà statale e già assegnati ai profughi e ai loro congiunti, ma non certo di esclusione dell'applicazione delle stesse condizioni di favore per gli immobili di riserva** ex I.A.C.P. di cui all'art. 17 della stessa Legge 137/52, sia perché questa eventuale **esclusione non è espressamente contemplata**, sia perché **non sussiste alcuna abrogazione né implicita né esplicita del comma 3 dell'art. 45 della L. 388/2000**, comma che si occupa di svariate questioni, tra cui proprio l'equiparazione delle condizioni di migliore vendita per tutti gli immobili che in passato sono stati destinati ai profughi. In altre parole, il comma 223 corrisponde alla logica in base alla quale se questioni in passato si erano poste in relazione all'applicazione delle condizioni di favore in discorso, esse riguardavano solo gli immobili statali ex art. 18 della L. 137/52, onde l'interpretazione normativa che siffatte condizioni debbano, nel precedente dubbio, essere applicate anche a siffatti immobili.

La spiegazione non è nostra, ma dell'**Avvocatura Generale dello Stato** nel ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio. L'Avvocatura termina dicendo che "il ripristino dei dubbi interpretativi creerebbe, allora, perniciose conseguenze nell'omogeneità applicativa su tutto il territorio nazionale di una normativa che **coinvolge interessi basilari e legati alla sopravvivenza dignitosa di molte famiglie italiane, già gravemente pregiudicate da responsabilità storiche a esse non imputabili**".

Il Tribunale rimettente "dissipa" i dubbi interpretativi con la legge 350 del 2003 facendo notare che successivamente vi sono state sentenze anche a favore dell'interpretazione estensiva, delle quali, però, non viene reso manifesto il contenuto, neanche in estrema sintesi. Colmata la grossa lacuna fino al 1993, provvediamo a colmare il decennio 1993/2003 per poi arrivare ai giorni nostri.

**Il Consiglio di Stato con parere n .1761/97 del 10 dicembre 1997**, sopra riportato, ha affermato che "**l'originario ambito restrittivo della legge 137/1952 DEVE ritenersi modificato dal successivo disposto dell'art.26 del Decreto Presidente della Repubblica 17/01/1959 n.2** che fa riferimento "**a tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti.**"

E' vero che nel dicembre 1999 la Corte di Cassazione ha **sentenziato in maniera restrittiva**, ma è altrettanto vero che nello stesso anno, precedentemente alla sentenza, si ha anche

la prima apertura all'interpretazione estensiva da parte di una parte politica non certo favorevole ai profughi. Con la **circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. prot. Dica/5075/III 19.1.61 del 18 maggio 1999 a firma Massimo D'Alema**, inviata ai commissari del governo ed alle prefetture, si afferma che "Sulla base dei criteri esposti **sarà applicata** la disciplina di cui all'articolo unico, comma 24 della legge n.560/1993, **anche a quegli alloggi realizzati con finanziamenti facenti capo a diverse normative, ma rientranti nell'aliquota da destinare ai profughi ai sensi dell'art.17 della legge 137/1952 e dell'art.34 della legge 763/1981**, purché gli assegnatari siano in possesso della qualifica di profugo, come definita al precedente punto".

La circolare resta lettera morta, ma è il primo passo che porterà alla **legge 23 dicembre 2000, n.388. L'art.45 comma 3 azzerava ogni dubbio**: "*Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17,18 della legge 4 marzo 1952, n.137 e successive modificazioni, nonché di cui all'art.1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n.560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'art.5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.649, si applicano a **tutti gli immobili destinati ai profughi** di cui alla predetta **legge 4 marzo 1952, n.137, e successive modificazioni.**"*

Nell'ordinanza del Tribunale di Firenze si afferma invece che: "*La norma in esame è **ambigua**, dal momento che **pare riferirsi a tutti indistintamente gli alloggi riservati ai profughi ai sensi della citata legge n.137/52, ossia non solo a quelli eretti appositamente a loro favore dallo Stato ex art. 18.**"*

Anche questa volta la legge non troverà applicazione nonostante le vibrante proteste delle organizzazioni degli esuli.

La legge 388/2000 trova la giusta attenzione nella **Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 21 febbraio 2002 a firma Silvio Berlusconi**: "*cessione di alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, 137, in applicazione dell'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388*". Il riferimento alle leggi è preciso, la legge base dei profughi è citata interamente "*vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni*". Viene acquisito il **parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni**. Viene sottolineato come la legge apporti importanti novità anche sulla estensione, sotto il profilo soggettivo e quello oggettivo delle condizioni di miglior favore. La Direttiva evidenzia che "*alla luce di tale recente intervento normativo, vengono ormai **definitivamente** risolte alcune problematiche interpretative ed applicative in precedenza insorte tra le Associazioni. Dopo il richiamo alla sentenza restrittiva della Corte di Cassazione viene ribadito che "detta impostazione è da ritenersi ormai superata sulla base del **richiamo letterale contenuto nel terzo periodo del comma 3, art. 45**". Si dice in sintesi che "il legislatore è intervenuto in subiecta materia con un esplicito richiamo a elementi di natura soggettiva (essenzialmente riconducibili alla qualifica di profugo di cui all'art. 1 della Legge n. 137/1952, nonché all'art. 1 della Legge 26.12.1981, n. 763), senza prendere in considerazione alcun criterio distintivo di tipo oggettivo, fondato sulla natura e sull'origine dell'immobile assegnato in locazione".*

La Direttiva a Torino e in Piemonte **non trova applicazione** per il ricorso da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino al TAR del Lazio. Il **TAR ritiene fondato il ricorso** rilevando come "il contenuto dispositivo e l'**efficacia obbligatoria della direttiva** incidono direttamente sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente, la quale – per evitarne gli effetti pregiudizievoli – ha pertanto interesse a impugnarla, **non potendo altrimenti disattenderla**". La Presidenza del Consiglio si appella al **Consiglio di Stato che emana la sentenza n.1176 /2005 respingendo il ricorso di primo grado**. Riporto solamente alcune frasi significative della sentenza "*e, d'altra parte, già l'interpretazione restrittiva data dall'art. 1, comma 24, della L. 560/1993, non convinceva pienamente, atteso che il riferimento agli alloggi realizzati in forza della L. 137 del 1952 (e quindi anche quelli ancora da costruire) che non distingueva quelli ricadenti nella previsione dell'art. 17 e 18, non appare sufficiente ad individuare in via esclusiva gli alloggi costruiti per essere destinati esclusivamente ai profughi da quelli da assegnare loro in forza della quota di riserva di cui all'art. 18. Ed il criterio utilizzato dalla Corte di Cassazione, 1 Sez. Civile*

*nella decisione n. 13949 del 13.12.1999, riferito alla sola determinazione del canone di locazione, pur se indubbiamente valido, non può ritenersi, da solo, sufficiente ad invertire il giudizio di prevalenza degli interessi connessi all'intera categoria di profughi che appare permeare tutta la normativa in materia indipendentemente dal tipo di assegnazione di cui i singoli siano stati beneficiari per fatti e circostanze del tutto estranei dalla loro disponibilità”.*

La sentenza contiene anche il riferimento agli articoli 223 e 224 della legge 350/2003.

**“Tali decisioni, sarebbero, però, «frutto di un erroneo presupposto», in quanto farebbero tutte riferimento a un testo del richiamato art. 4, comma 223, diverso da quello effettivamente vigente e «non possono dunque essere influenti per una diversa ricostruzione del quadro normativo”.**

Il Tribunale di Firenze non aggiunge, e quindi la Corte non sa, che L'A.T.C. di Torino ricorre per la **revocazione della sentenza**. La decisione dell'Alto Consesso, giudice di ultimo grado, n. 2859/2007, dichiara **inammissibile il ricorso confermando definitivamente l'impugnata sentenza**.

Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione citata nel punto 3.2.1. “ *Nella stessa linea della interpretazione della legge n. 388 del 2000, art. 45 così come delineata, sono poi intervenuti la legge n. 350 del 2003, art. 4, commi 223 e 224 che nell'affermare (comma 223) che le disposizioni di cui al d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 5 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni senza alcuna distinzione, attestano la insostenibilità di una distinzione tra soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i fondi destinati e soggetti che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell'assegnazione prevista in loro favore*”.

La Corte Costituzionale non tenendo conto di quanto legiferato, sentenziato, deciso, raccomandato, interpretato, ha, senza saperlo, sostenuto la stessa tesi dell'ex Presidente dell'A.T.C. di Torino e provincia Giorgio Ardito, che in una riunione, alla presenza di numerosi testimoni, ha affermato che “**si tratta solo di carta straccia**”.

Affrontiamo ora il perché del regime privilegiato alla luce di quanto affermato nel considerato in diritto .

**2.1 “Il rapporto tra gli enti di gestione e i profughi assegnatari degli alloggi “riservati”, sorto in base al citato art. 17, è assoggettato, anche ai fini della determinazione del canone, al regime giuridico dettato in via generale per i rapporti tra gli stessi enti e gli assegnatari ordinari. Al contrario, per i profughi assegnatari degli alloggi “dedicati”, di cui all'art. 18, l'art. 24 della stessa legge n. 137 del 1952 ha previsto un canone di locazione maggiorato, che – secondo il testo originario – comprendeva «le spese generali di amministrazione e manutenzione dell'alloggio calcolate secondo le norme del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, nonché una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso», e – secondo il testo vigente dello stesso art. 24, come modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 182 (Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra) – include «le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione**

### **dell'alloggio.**

***Proprio in considerazione del più oneroso canone da essi corrisposto, ai profughi assegnatari degli alloggi "riservati", di cui all'art. 18, è stata concessa la facoltà di acquistare gli immobili a condizioni di particolare favore. L'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993 ha, infatti, riconosciuto ai profughi assegnatari degli alloggi «realizzati» ai sensi della legge 4 marzo 1952, n.137-costruiti, cioè, in base all'art. 18 di tale legge - il diritto di chiederne la cessione in proprietà, «beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26» del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 , n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), ossia pagando un corrispettivo pari al 50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio".***

Se la normativa statale per quanto riguarda l'art.18 era chiara, non lo era per l'art.17 che rimandava, per quanto riguardava gli affitti, alle leggi in materia. Vediamo cosa dice la famosa e contestata legge 9 agosto 1954, n.640 considerata a torto o a ragione una legge di rifinanziamento della 137/1952, che diventava 137 del 1952 e s.m.i. "provvedimenti per l'eliminazione delle case malsane ". L'art. 7 così recita " i locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione, sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art.21 del testo unico 28 aprile 1938, n1165". Vediamo anche le spese riportate dall'art.21 "Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte,sovrainposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, e delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfiti eventuali".

Non occorre nessun commento, se non quello che in molti casi l'affitto della case ex art.17, era doppio di quello delle case ex art.18.

Inspiegabile l'erroneo riferimento che segue nel considerato in diritto.

***1.2 - Secondo il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, gli impugnati artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 violerebbero l'art. 3 Cost. per due motivi: in primo luogo, perché equiparerebbero irragionevolmente, ai fini dell'acquisto dell'immobile, il trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli altri profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica - di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) - che, a differenza dei primi, sono «soggetti ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione»; in secondo luogo, perché differenzierebbero irragionevolmente il trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in possesso della qualifica di profughi da quello degli assegnatari ordinari, non rinvenendosi «una ragione particolare che giustifichi la diversità del trattamento di particolare favore rispetto alla generalità degli***

## **assegnatari. 2. - La questione è fondata.” ??????????**

E' un abbaglio pazzesco. Si ritiene fondata una questione di tale portata posta da una carica istituzionale che nulla ha a che fare con questa questione. Addirittura, facendo riferimento alla circolare D'Alema e alla Direttiva Berlusconi, si può certo dire che in esse la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sostenuto esattamente il contrario. Cosa intendeva la Corte? Proseguiamo. Una domanda giustamente si pone: le case di chi erano e sono?

### **3.2.1 “Il rimettente precisa, poi, che gli immobili oggetto della controversia «rientrano tutti nella previsione di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e non sono di proprietà statale, ma del Comune di Firenze: dunque, esulano in radice i presupposti per l'applicazione della disciplina statale secondo l'interpretazione qui accolta”.**

Rispondiamo con il combinato delle leggi chiarificatrici: *Legge 27.12.1997, n. 449 “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” Art. 2 (trasferimento di alloggi ai comuni). “Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi Enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito in proprietà dei Comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente Legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte”.*

Ma guarda. Sono le case con l'obbligo della “riserva” del 15%.

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001):**

**Art. 46 Trasferimento in proprietà di alloggi**

1. **I comuni** nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. **Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

**LA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI È QUINDI PASSATA DALLO STATO O AI COMUNI O AGLI ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI.**

**Legge 30.12.2004, n. 311 “Legge finanziaria 2005”.**

441”entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **gli alloggi di cui all'art. 2 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati”.**

**L. 24.12.2007, n. 244 (l. FINANZIARIA 2008)**

Gli alloggi di cui all'art. 4, commi 223, 224, della L. 24.12.2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'art. 1, comma 441 della L. 30.12.2004, N. 311. I Comuni procedono entro 120 gg. Dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizio. Il vincolo di destinazione di cui al

*citato art. 4 comma 224, della n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'art. 45, comma 3, della Legge 23.12.2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai Comuni”.*

Per la cronaca, e siamo nel 2013, a Torino **non** è ancora stato emesso il Bando di concorso che doveva precedere il trasferimento degli alloggi al Comune di Torino, che, peraltro, illegittimamente, è già avvenuto nel 2010. !!!!!.

**Ecco come sono stati acquisiti gli immobili ora di proprietà dei Comuni, e delle Agenzie per la casa , ex Istituto Autonomi per le Case popolari.** Pensare di essere proprietari sottacendo il modo di acquisizione è riprovevole, affermarlo per iscritto in un giudizio è vergognoso.

In conclusione si può affermare che **sono le leggi statali** a riconoscere ai profughi il diritto di cessione dell'alloggio abitato. Infatti, la Giunta della Regione Lombardia nella seduta dell'aprile 2002 ha deliberato la cessione degli immobili ex art.17 dell'ALER, senza nessuna difficoltà applicativa e senza nessuna legge regionale al riguardo. L'Aler ha proceduto senza intoppi e in tempi rapidi, imposti per semplice delibera, alla cessione degli immobili. Anche altre regioni e altri comuni hanno proceduto in tal senso anche se talvolta dopo le sentenze dei tribunali.

A Torino l'A.T.C. ha acquisito per legge oltre 900 alloggi. Gli alloggi in questione appartengono, come noto, alla categoria di alloggi **costruiti interamente con il contributo o con il concorso dello stato**, su terreni dati spesso in **comodato gratuito** dal Comune. Alloggi costati poco o niente, ma messi a bilancio per il loro giusto valore.

Vendere gli alloggi ai profughi costituirebbe un depauperamento del patrimonio dell'A.T.C. ma, non ci sembra corretto guardare solo le variazioni negative di bilancio, senza tener conto di come sono aumentate le poste attive e considerato che il fine di un ente pubblico è quello di applicare le leggi facendo l'interesse dei cittadini. E' dal 1993 che **tutti** i profughi hanno diritto all'acquisto delle case, ma continuano, invece, da cinquanta anni a pagare regolarmente l'affitto, nonostante le leggi a favore, nonostante la sentenza di condanna dell'A.T.C. da parte del Consiglio di Stato in primo grado del 2005 e respingimento del ricorso per revocazione del 2008, nonostante la sentenza favorevole nel merito del TAR del Piemonte del 9 novembre 2005.

L'azione amministrativa di un Ente pubblico dovrebbe essere caratterizzata dai canoni di trasparenza e legalità, correttezza, giustizia ed equità sostanziale, Nel caso dell'A.T.C. non è così da decenni. Le leggi, le sentenze, le direttive che avrebbero dovuto trovare rapida osservanza sono a tutt'oggi inapplicate, impastoiate in cavilli burocratici chiaramente pretestuosi e con spreco di soldi pubblici per i numerosi ricorsi perduti.

Al fine di sanare la palese ingiustizia perpetrata negli anni tra le artificiose categorie di profughi e tra profughi e assegnatari ordinari, vista la pervicace volontà dilatoria dell'A.T.C., la nostra associazione ha ampiamente illustrato la complessa e controversa normativa in riunioni congiunte di tutti gli enti territoriali interessati, promosse dalla Prefettura. Abbiamo proposto una legge regionale che riassume semplificando e chiarendo ogni dubbio dell'Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino. Ricevuti in audizione davanti alla commissione preposta all'esame del disegno di legge, abbiamo chiarito ogni dubbio. La Commissione ha deliberato all'unanimità. Anche il Consiglio Regionale ha votato all'unanimità la delibera superando così finalmente ogni rivalità politica nell'interesse solo della Giustizia.

La Regione Piemonte ha, in data 20 settembre 2011, emanato una legge che avrebbe dovuto rendere giustizia.

A distanza di oltre 2 anni non è stato venduto nessun alloggio e ora, con questa sentenza, che, peraltro, non ha reso invalida la legge piemontese, viene pretestuosamente ritardata da parte dell'A.T.C. la procedura di alienazione. In nome dei nostri quasi 200 associati che hanno fatto regolare domanda di acquisto, preghiamo l'Agenzia Territoriale per la Casa di fornire a ciascuno di loro **per iscritto i motivi** per i quali una Pubblica Amministrazione, **non intende dar seguito alla**



**vendita degli alloggi così come la legge regionale dispone** e in rapporto alla quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa.

L'Art. 28. della Costituzione afferma che: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”*.

Centinaia di famiglie chiedono alla Regione il **rispetto della legge** e si aspettano, contro un'inerzia volontaria, un forte intervento risolutivo verso un Ente che, seppur autonomo, è controllato dalla Regione che può esercitare il **“potere sostitutivo”** a norma dell'**art.41 della legge regionale n.3 del 17 febbraio 2010.**: *“Se le ATC non adottano atti o provvedimenti obbligatori per legge o, .....ne ritardino l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso il quale, adotta direttamente tali atti o provvedimenti”*. Tale tesi non è nuova ed è stata sostenuta dall'ex **Difensore Civico dell'ATC, Dott. Capirossi**, che, con lettera del **13.05.2008** indirizzata alla ATC stessa, alla Prefettura ed alla Presidenza della Regione Piemonte, afferma che *”ai tentennamenti, ormai troppo lunghi dell'Istituto, potrebbe sostituirsi il potere surrogatorio della Regione a norma della Legge Regionale 11/93. Si veda anche il D.d.l. Regionale del 12/7/2006, art.37 sul potere sostitutivo della Regione.”*

Diversi aventi diritto sono già deceduti per l'età molto avanzata e le precarie condizioni di salute. In alcuni casi gli immobili non potranno essere venduti agli eredi e quindi, a tutti gli effetti, l'A.T.C. è rientrata nella piena disponibilità abitativa con concreto vantaggio economico per l'Ente, ma con un aggravio del carico morale. Ci auguriamo che il Presidente Cota, che ha fortemente voluto la legge, e i nostri profughi sono e saranno sempre a lui grati, trovi il modo di imporne il rispetto in tempi brevi.

Esistono vari processi che hanno trattato e chiarito l'intera questione.

Il **Tribunale di Bologna** con sentenza **n. 1372/2000 depositata il 14 maggio 2001** aveva riconosciuto il diritto dei profughi ex art 17 legge 137/1952 di acquistare l'alloggio dall'ACER di Bologna. L'ACER era ricorso in appello.

Con sentenza depositata il **24.7.2008** la **Corte d'Appello di Bologna** rigettava l'appello dell'ACER, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato, nei motivi della decisione scrive: *”Come osserva il Consiglio di Stato, a seguito delle novità legislative che hanno profondamente modificato il settore ERP (rif. All'unificazione di tale patrimonio operato dalla legge 22.10.1971n. 865 e dal DPR. 30.12.1972 n. 1035) un'interpretazione letterale e restrittiva della norma in esame ai soli assegnatari di alloggi costruiti sulla base dei finanziamenti post bellici ne limiterebbe l'applicazione a pochi ed isolati casi rispetto alla generalità degli immobili assegnati ai profughi, creando situazioni di grave disuguaglianza.* Più corretto appare perciò attribuire il rilievo all'aspetto soggettivo, concernente lo status di profugo, piuttosto che a quello oggettivo della tipologia dell'immobile (finanziamento statale o meno), trattandosi comunque di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a profughi rifugiati e perciò destinati a sopperire alla medesima situazione di disagio abitativo..... i rilievi che precedono assorbono ogni questione di illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 3 legge 388/2000, che appare perciò manifestamente infondata”.

Sempre il Tribunale di Bologna ha emesso una sentenza, depositata in Cancelleria il **25 ottobre 2013**, con la quale il Comune di Bologna è condannato a procedere alla cessione di un alloggio assegnato in quota di riserva ex art.17 legge 137/1952 e successive modificazioni.

Dall'impero romano abbiamo imparato la cultura latina, da Venezia abbiamo imparato la lingua, dall'impero austriaco abbiamo imparato il rispetto delle leggi e la convivenza con altre etnie.

Dall'Italia abbiamo imparato, dall'esodo in poi, solo a difenderci.

Nel primo dopoguerra la radio lanciava dei comunicati che anche in Istria si ascoltavano: *“Venite fratelli Istriani, la Patria vi aspetta”*. Sig. Presidente, la Patria per noi si è rivelata la matrigna che con i beni degli esuli ha pagato i debiti di guerra alla Jugoslavia, con un indennizzo

che dopo 60 anni è pari a un terzo del valore dei beni, la Patria che non ha difeso i suoi confini ne in guerra ne in pace, la Patria il cui Parlamento ha ratificato il trattato di Osimo con un atto di alto tradimento perché ha regalato la zona b a sovranità italiana, la Patria che solo dopo 50 anni ha rimosso il vergognoso silenzio sulle foibe senza ricercare ne riconoscere la responsabilità soggettiva degli assassini , la Patria che ora dice, tramite l'organo di giustizia più prestigioso, a pochi vecchi disperati profughi italiani, che sono di serie b, sono figli di un Dio minore, che sono stati dei privilegiati e quindi non devono lamentarsi. Il rapporto giustizia - politica che credevamo superato con il giorno del Ricordo, ritorna prepotentemente accanto al negazionismo /giustificazionismo antistorico.

Signor Presidente, come possono ora tutti i profughi discriminati e i loro figli a continuare ad aver fiducia nelle Istituzioni, a partecipare alla vita pubblica, a credere nella giustizia. Diventa per noi urgente che venga ristabilito un minimo di certezze normative e di regole procedurali tali da non farci sentire sempre vittime di persecuzioni giudiziarie e di faziosità da parte dei magistrati e di quella classe politica che non riesce a non strumentalizzare ogni aspetto della nostra vita.

Il nostro intento è stato quello di dimostrare che la sentenza è giuridicamente sbagliata perché inverte contro i profughi la **violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza** , che invece è chiaramente a loro favore. La sentenza moralmente e politicamente inaccettabile richiede, come in passato, il Suo intervento risolutore. Oltre a Lei Sig. Presidente Napolitano, al quale ci eravamo già rivolti, senza esito, per lo stesso motivo, nel marzo 2010, non ci resta che la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ringraziamo anticipatamente certi che questa volta, prima del giorno del Ricordo, tutte nostre problematiche in sede nazionale e locale troveranno soluzione adeguata.

Distinti saluti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

Il Presidente

Consulta Regionale del Piemonte

(Antonio Vatta)

Il Consigliere

(Valenta Luciano)

Il Presidente

Comitato Provinciale di Torino

(Fulvio Aquilante)